

IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott.ssa Donata Clerici

Presidente

dott.ssa Monica Mastrandrea

Giudice relatore-estensore

dott.ssa Tiziana De Fazio

Giudice

nel procedimento r.g. n. 1132/2020 vertente tra

nato a

in SIERRA LEONE il

rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Chidini

ricorrente

MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato resistente

OGGETTO: ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150 del 2011 e 702 bis ss. c.p.c. avverso provvedimento del Questore della Provincia di del notificato il di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 17.1.2020, nato a in SIERRA LEONE il ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, TUI.

A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato: la condizione di instabilità socio-politica in Sierra Leone, paese di origine del richiedente; la sua condizione di integrazione nel tessuto sociale italiano alla luce dell'attività lavorativa svolta e la sua particolare condizione di salute con necessità di cure.

Con comparsa di costituzione del 26.8.2020, il Ministero dell'Interno si è costituito nel presente giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata, allegando, tra l'altro, la non ricorrenza di alcuna delle ipotesi tipizzate dalla normativa di riferimento per il riconoscimento della protezione umanitaria per casi speciali.

Con decreto del 22.1.2020 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata udienza davanti al Giudice relatore, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.

Occorre premettere che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e, conseguentemente, il ricorso sono stati presentati in data successiva all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 che ha apportato modifiche di natura processuale e sostanziale in tema di protezione umanitaria.

Sul punto questo Collegio rileva che detta interpretazione è in linea con il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità a sezioni unite (il riferimento è alla sentenza n. 29560 del 2019) nel senso che, se è vero che il diritto alla protezione internazionale espressione di quello costituzionale di asilo sorge al momento di ingresso nel territorio italiano, ciò non toglie che, in tema di successione delle leggi nel tempo, al fine di individuare la normativa applicabile occorre guardare al momento di proposizione della domanda. Nella specie è documentale e non contestato che la domanda di rinnovo della del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata avanzata successivamente alla entrata in vigore del d.l. 113/2018.

Con riferimento al profilo processuale, l'art 19 ter d.lgs., come novellato, prevede il rito sommario di cognizione collegiale, norma di immediata applicazione in ragione del principio *tempus regit actum*.

Con riferimento ai profili sostanziali si osserva che se è vero che la novella del 2018 ha trasformato la protezione umanitaria da fattispecie generale a fattispecie specifica, enucleando distinte e peculiari situazioni (permesso di soggiorno per motivi speciali ex art 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/1998, richiamato dall'art 32 d.lgs. 25/2008, permessi di soggiorno per casi speciali, calamità, cure mediche), è anche da sottolineare che nel corso del presente procedimento è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020 che ha nuovamente modificato la disciplina in materia. In particolare, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del citato d.l. n. 130 del 2020 all'art. 5, 6° comma, TUI è stato aggiunto l'inciso "fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano". Inoltre, la medesima norma prevede la sostituzione del comma 1.1. dell'art. 19 TUI con il seguente testo novellato: "1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamento inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine". In dette ipotesi, come recita il successivo nuovo comma 1.2., il Questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ciò premesso a livello sostanziale, si sottolinea che l'art. 15 del d.l. 130/2020 rubricato "disposizioni transitorie" dispone che le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f) "si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ne consegue che la disciplina sostanziale applicabile al caso concreto è quella introdotta con il d.l. n. 130 del 2020.

Nel caso di specie è documentale che il richiedente, formulata domanda di protezione internazionale nel 2015, si è visto rigettare l'istanza dalla Commissione territoriale di che ha rilevato come il richiedente non avesse espresso alcun timore in caso di rimpatrio nel Paese di origine ed avrebbe verbalizzato in sede di audizione

parentale, ma che tuttavia ha comunque riconoscimento il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, 6° comma, TUI (doc. 6 allegato al ricorso). A fronte della richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno nel maggio 2019, il Questore della Provincia di ha decretato il rigetto della domanda sul parere espresso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rinnovo del riconoscimento della protezione umanitaria (doc. 1 e 2 allegati al ricorso).

Ritiene il Collegio che nel caso in esame, invece, alla luce della novella legislativa di cui al citato d.l. n. 130 del 2020, debba essere riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, 3° comma, d.lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUI.

In particolare, quanto alla situazione socio-politica del Sierra Leone si osserva, brevemente, che le COI di riferimento non segnalano situazioni di conflitto o violenza generalizzati, in particolare si legge che nel 2002, la Sierra Leone ha dichiarato la fine della guerra civile durata undici anni che ha causato la morte di almeno 50.000 persone e ha costretto centinaia di migliaia di persone a lasciare le loro case e dalla fine del conflitto, il paese ha fatto notevoli progressi in termini di riforme istituzionali e legali e sono state organizzate quattro elezioni presidenziali e pubbliche, ritenute libere, eque e trasparenti: dunque non emergono criticità in relazione alla situazione di sicurezza (AI – Amnesty International: Human Rights in Africa: Review of 2019 - Sierra Leone [AFR 01/1352/2020], 8 Aprile 2020, url; USDOS – US Department of State: 2018 Report on International Religious Freedom: Sierra Leone, 21 Giugno 2019, url).

Quanto invece all'aspetto della vulnerabilità e integrazione del richiedente, si rileva che lo stesso è in Italia dal 2015, presenta un quadro clinico molto compromesso (doc. 7 – 12 allegati al ricorso) con necessità di cure e controlli frequenti, inoltre egli ha compiuto un pieno percorso di integrazione nel nostro Paese ed infatti ha allegato alla domanda anche un contratto di apprendistato retribuito in corso di esecuzione con relative buste paga (doc. 14 allegato al ricorso) e contratto di locazione abitativa (doc. 15 allegato al ricorso). Le attività poste in essere e alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo il richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli, privo di mezzi, si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di

quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018).

Nulla in punto spese di lite, essendo il richiedente ammesso al patrocinio a carico dello Stato e la controparte il Ministero dell'Interno.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- accoglie la domanda e riconoscere la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 32, 3° comma, d.lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Torino, 20.1.2021

Il Presidente Donata Clerici

Il Giudice estensore Monica Mastrandrea